

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 305-A)

*Urgenza, ai sensi dell'articolo
77 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Sesto Accordo internazionale sullo
stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il sesto Accordo sullo stagno presenta, rispetto al precedente numerosi miglioramenti, in particolare sotto il profilo del volume della scorta normale e aggiuntiva, della ripartizione degli oneri finanziari, nonché dell'attuazione e della sospensione del controllo delle esportazioni; complessivamente, si ha un migliore equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare di quelli consumatori.

Si deve purtroppo lamentare, anche questa volta, la mancata adesione di due grossi Paesi produttori: gli Stati Uniti e la Bolivia. Soprattutto l'assenza degli Stati Uniti comporta il sostegno di un onere finanziario unilateralmente maggiore da parte della Comunità europea.

Tuttavia l'adesione dell'Italia risulta opportuna per assicurare i nostri approvvigionamenti di stagno e per mantenere la continuità dell'atteggiamento comunitario di sostegno alla economia dei Paesi del Terzo mondo.

Come è esplicitato nella relazione governativa, per la mancata adesione degli Stati

Uniti e della Bolivia non è possibile, mancando il *quorum* di adesioni dell'80 per cento, l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo. L'entrata in vigore provvisoria si presenta pertanto come una soluzione adeguata se si vuole evitare d'interrompere la cooperazione internazionale nel settore.

Va infine ricordato che i seguenti undici Stati hanno già ratificato l'Accordo: Canada, Francia, India, Indonesia, Giappone, Malaysia, Nigeria, Norvegia, Svezia, Svizzera e Zaire.

Oltre all'Italia, hanno notificato l'intenzione di applicare provvisoriamente l'Accordo stesso altri 13 Stati e Organizzazioni internazionali: Repubblica Federale di Germania, Australia, Belgio, Comunità economica europea, Danimarca, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Thailandia e Irlanda.

Per le considerazioni suesposte la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge, nel testo da essa proposto.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

31 gennaio 1984

La Commissione, nell'esaminare il disegno di legge, ha preso atto dell'emendamento presentato dal rappresentante del Tesoro, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986 valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al suddetto capitolo n. 6856 relativo all'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Partecipazione italiana al quarto Accordo internazionale sullo stagno" ».

Per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento di tale emendamento.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Sesto Accordo internazionale sullo stagno adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 55 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 7 miliardi per gli anni 1983 e 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Partecipazione italiana al IV Accordo internazionale sullo stagno ».

Identico.

Art. 4.

Identico.